

N. 14067/2019 Reg. gen.
N. 4 ruolo di adunanza



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

PRIMA SEZIONE CIVILE

ADUNANZA CAMERALE del 19 NOVEMBRE 2021

Presidente: Francesco Antonio GENOVESE
Relatore: Mauro DI MARZIO

CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO

(art. 380-bis.1 c.p.c.; scadenza termine per il deposito: **29 ottobre 2021**)

Sentenza impugnata
Corte di appello di Roma, n. 1490 del 27 febbraio 2019

Ricorrente
REPUBBLICA del KAZAKISTAN
Avv. Daniele GERONZI

Controricorrente
Anatolie STATI, Gabriel STATI, ASCOM GROUP S.A., TERRA RAF TRANS TARIDING Ltd.
Avv. Michelangelo CICOGNA, Avv. Chiara CALIANDRO, Avv. Raffaella MURONI, Avv. Andrew GARNETT PATON

IL PUBBLICO MINISTERO

premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto ritenuti necessari per formulare le presenti conclusioni, osserva quanto segue.

Con il motivo di ricorso 1), REPUBBLICA del KAZAKISTAN lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. V, comma 2, lett. b), Convenzione di New York¹ e dell'art. 840, comma 5, n. 2) e comma 6, c.p.c., non avendo la Corte di appello di Roma riconosciuto la contrarietà all'ordine pubblico,

¹ La Convenzione di New York del 10.6.1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere è stata ratificata dalla Repubblica Italiana con l. 19.1.1968, n. 62.

sostanziale e processuale, del lodo emesso dall'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma del 19.12.2013, in quanto viziato da frode processuale ed assunzione di prove false.

Il Pubblico Ministero premette che non si ravvisa alcuna significativa differenza testuale fra la norma convenzionale e la norma nazionale sopra citate. Il fatto che l'art. 840, comma 5, n. 2), c.p.c. contenga la menzione del dispositivo del lodo e la Convenzione faccia, invece, riferimento al riconoscimento e all'esecuzione del lodo stesso non comporta difformità sostanziali fra le norme. Infatti, *riconoscimento* ed *esecuzione* altro non evocano se non l'attribuzione al dispositivo del lodo straniero di efficacia cogente ed esecutorietà nell'ordinamento nazionale. Quel che entrambi i precetti vogliono evitare è che il comando particolare contenuto nel lodo delibando violi precetti fondamentali dell'ordine pubblico interno dello Stato chiamato a riconoscerlo². Il che esclude che possa ritenersi che il richiamo esclusivo fatto dalla Corte territoriale alla norma interna abbia potuto, in qualche modo, violare o ignorare la convenzione internazionale, fatta salva dal comma 6 dell'art. 840 c.p.c.

Nel caso di specie, il comando particolare contenuto nel lodo delibando è una condanna al pagamento di somme di danaro, che non si vede come possa essere in contrasto con l'ordine pubblico interno.

Ogni altro sindacato sul modo di conduzione del giudizio arbitrale, sulla attendibilità o veridicità delle prove ivi ammesse ed assunte si tradurrebbe in una valutazione sul merito della controversia e del giudizio arbitrale stesso, non consentita in sede di delibazione.

La delimitazione della cognizione del giudice della delibazione alla *regolarità formale* del lodo straniero è confermata dall'art. 839, comma 4, c.p.c., il cui n. 2) ribadisce il limite della contrarietà all'ordine pubblico.

Infine, il comma 3 dell'art. 840 c.p.c. – riproponendo quasi alla lettera il tenore dell'art. V Convenzione New York - individua con precisione le circostanze ostative al riconoscimento del lodo arbitrale straniero, tutte legate a specifiche e ben definite violazioni, fra le quali non si possono ricomprendere quelle invocate dalla ricorrente; le quali, a ben vedere, altro non sono se non motivi di revocazione del lodo stesso; del tutto estranei alla cognizione del giudice della delibazione. Delibazione che non ha certo lo scopo di riesaminare il merito della vicenda decisa dal lodo, quasi fosse un giudice dell'impugnazione, ed ancor più nel caso vengano adottati motivi tipici dei mezzi straordinari di impugnazione.

Con il motivo di ricorso 2) si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.), segnatamente dell'art. V, comma 1, lett. a), Convenzione di New York, e dell'art. 840, comma 3, n. 1), c.p.c., per non essere stata riconosciuta l'assenza di una valida clausola compromissoria. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'art. 26 dell'*Energy Charter Treaty* (Trattato EC) imponeva, quale condizione per l'instaurazione di una valida procedura arbitrale, l'esperimento di un previo tentativo di conciliazione, mai effettuato. Tale violazione comportava l'invalidità della clausola compromissoria o convenzione di arbitrato e la Corte territoriale aveva errato nel sussumere il vizio in questione *sub* art. 840, comma 1, lett. b), c.p.c. (assenza di informazione sulla procedura arbitrale)³, anziché sotto la lett. a) della medesima norma.

Il Pubblico Ministero rileva che, dal tenore dell'art. 26, comma 1, Trattato EC, emerge che la risoluzione amichevole della controversia è prevista *ove possibile*. Dizione che rende manifesto come non possa parlarsi di una condizione di ammissibilità della procedura arbitrale, ma solo di un auspicio espresso dalla norma. Unica condizione di validità della clausola arbitrale, posta dalla Convenzione all'art. II, è quella della forma scritta⁴.

² Cass. Sez. I, 6947/2004; 3221/1987; 1727/1982.

³ Corrispondente all'art. V, comma 2, lett. b), Convenzione di New York.

⁴ Cass. Sez. un., 4082/1976.

Il Pubblico Ministero, pertanto


CHIEDE

il rigetto del ricorso.

Roma, 25 ottobre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Alberto CARDINO

Procura Generale c/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile



oggi, li 25 OTT 2021



L'Assistente Giudiziario
Vincenza Coco

L'AVVOCATO GENERALE
Dot. Renato Finocchii Ghersi

